

Monte
comune di Pisa
territorio di Pisa

ASSOCIAZIONE SENOLOGICA INTERNAZIONALE ODV
Organizzazione di Volontariato

STATUTO

ALLEGATO "A"
AL REP. 31616
E RACC. 16849

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 l'associazione di volontariato denominata "Associazione Senologica Internazionale ODV", d'ora in avanti denominata "associazione", con sede in Pisa, via Roma 67, 56126 Pisa, c/o il Centro Clinico Senologico Multidisciplinare dell'AOUP. L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.

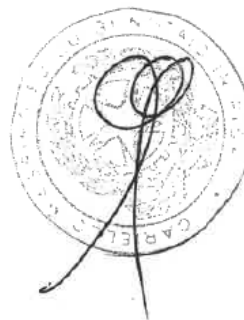
La durata dell'associazione è illimitata.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei soci e dei volontari associati, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore Comma 1 : a), c), d), g), h), i), j), k), n), t), u)

Per la realizzazione delle sopraindicate attività di interesse generale l'associazione si propone in particolare di fare:

- Attività di ausilio e supporto ai pazienti e i loro familiari per:
 - informazioni sui percorsi sanitari in atto
 - creazione e messa a disposizione di strumenti a carattere ricreativo e di sostegno durante il periodo di cura e followup in modo da potenziare l'umanizzazione dei percorsi oncologici in ambito senologico.
- Sensibilizzazione del tessuto socio-culturale locale ai problemi della prevenzione dei tumori alla mammella attraverso iniziative(seminari, convegni, mostre, tavole rotonde, interscambi)
- Formazione dei soci.
- Supporto alla organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario attraverso seminari, giornate di studio, conferenze, congressi.
- Sostegno del livello di efficienza del Centro Senologico dell'AOUP affinché operi su livelli qualitativi sempre più elevati, all'avanguardia in Toscana e sul territorio nazionale (finanziamento di borse di studio, acquisto di materiale,



COMUNE DI PISA Comune di Pisa	E
Protocollo N.0065009/2022 del 07/06/2022	

Edmondo Bertoni
Presidente

anche sanitario, a sostegno dei progetti del Centro Senologico)

- Sostegno a programmi di solidarietà internazionale a medio e lungo termine offrendo la propria specifica competenza nel settore sanitario e specialmente sulla prevenzione e cura dei tumori femminili.
- Approfondimento di specifiche tematiche di solidarietà su problemi attinenti i paesi in via di sviluppo, avvalendosi anche di competenze di ong, enti nazionali di ricerca e di altre istituzioni scientifiche

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'ar. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS), le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, che saranno individuate successivamente dal Consiglio Direttivo.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative
- 2) contributi degli aderenti e di privati,
- 3) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
- 4) donazioni e lasciti testamentari,
- 5) entrate patrimoniali,
- 6) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- 7) entrate derivanti da attività ex art. 6 e 7 del CTS,
- 8) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.



Comune di Pisa

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.4 BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

La secondarietà e strumentalità delle attività di cui all'art. 6 del CTS dovrà essere indicata nei documenti di bilancio.

ART.5 I SOCI

Sono soci dell'Associazione Senologica Internazionale coloro che hanno concorso alla costituzione dell'associazione ed hanno partecipato all'atto costitutivo della medesima e coloro che si iscrivono all'associazione versando la quota stabilita.

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

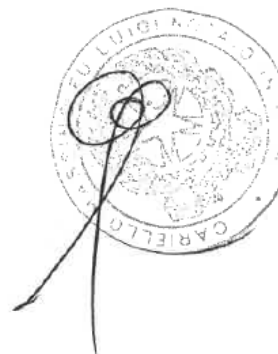
Il numero dei soci è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. In caso di rigetto della domanda, la delibera motivata entro 30 giorni è inviata all'interessato che può fare ricorso entro 30 giorni all'assemblea che decide nella prima seduta utile.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.



COMUNE DI PISA Comune di Pisa	E
Protocollo N.0065009/2022 del 07/06/2022	

Scrittura a mano:
S. Maria e S. Rocco
C. S. Maria e S. Rocco

Stampa
DIREZIONE PR
2022

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti gravi violazioni degli obblighi statutari. La deliberazione dell'esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 5. anni consecutivi.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- 5) a concorrere all'elaborazione e ad approvare il programma di attività;
- 6) ad essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART.8 VOLONTARI E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

ART.9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

ART.10 ASSEMBLEA

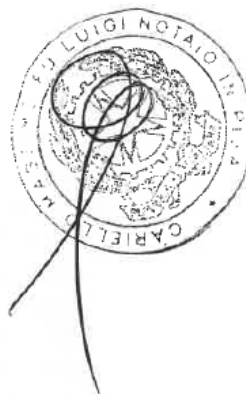
L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 6) delibera sull'eventuale regolamento assembleare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulle responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 28 del CTS.



Edue Marie Hobart
Coordinatore

Direzione
Ufficio

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti in prima convocazione e in seconda convocazione la metà più uno dei presenti. Per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione, in seconda convocazione di almeno tre quarti dei presenti.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ART.11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 9 e non superiore a 11, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica senza diritto di voto fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

di Pisa

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e darne comunicazione alla prima assemblea utile per la necessaria ratifica,
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri né faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.12 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione



Edoardo Luber
Lucia Menni

immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.13 LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e dei verbali di Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- Libro delle adunanze e dei verbali del Consiglio Direttivo tenuto a cura del Consiglio Direttivo medesimo

Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi dietro richiesta scritta.

ART.14 SCIoglimento

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.15 RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Tarquini Maria Rita
Roncella Manuela
Rossetti Elena
Ghilli Matteo
Fustaino Loredana

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

14 MAG. 2018

Registrato 1135 SERIE III

IL FUNZIONARIO (*)

Vincenzo ARMENANTE

(*) Firma in delega del Direttore Provinciale
Piazzola / ROSCARA

COMUNE DI PISA Comune di Pisa	E
Protocollo N.0065009/2022 del 07/06/2022	

[illegible]